

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
www.italiadomani.it



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
Sc. dell'Infanzia - Sc. Primaria - Sc. Secondaria di I grado
53040 CETONA (SI)

Via Martiri Della Libertà n. 4

Tel. 0578/269430 - C.F. 81004340527

Indirizzo e-mail SIIC813007@istruzione.it SIIC813007@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.iccetona.edu.it



*Alle Famiglie degli alunni
Ai Docenti
Alla segreteria Ufficio Alunni
Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado dell'I.C. Cetona*

E al DSGA Dott. Michele Micheli

Al sito web

Oggetto: Comunicazioni relative all'applicazione della L. 159/2023 in materia di obbligo scolastico.

Con la presente si comunica ai genitori ed ai docenti, che la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione di docenti e famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte alcune importanti novità. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

- *"...il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".*
- È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la **reclusione fino a due anni** in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la **reclusione fino a un anno**, quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno

Firmato digitalmente da FILOMENA VALENTE

scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale: *“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”*.

Nel rispetto di quanto normato nella Legge succitata:

● **i genitori** degli alunni in obbligo scolastico (nel caso del nostro Istituto dalla classe prima della scuola primaria sino alla terza classe della scuola secondaria di primo grado), in caso di assenza dei propri figli per periodi superiori a 15 giorni, anche non continuativi, nel corso di tre mesi, avranno cura di produrre la documentazione necessaria a comprovarne i giustificati motivi. Per quello che attiene ai “giustificati motivi” che possono essere alla base della mancata frequenza, sono considerate valide le motivazioni previste dalla normativa:

- ✓ motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (debitamente documentati), malattie infettive di qualunque durata, visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- ✓ ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con Certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;
- ✓ terapie e/o cure programmate documentate da Certificazione medica;
- ✓ gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (ad es. gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare; rientro nel Paese d'origine; trasferimento della famiglia, ecc.);
- ✓ impegni sportivi a livello agonistico organizzati da Federazioni riconosciute dal CONI e certificati dall'Associazione di appartenenza;
- ✓ adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ✓ assenze dovute a situazioni di disagio sociale documentate dai Servizi Sociali o a effettive condizioni correlate alla situazione di disabilità.

● **I docenti coordinatori di classe/docenti referenti**, quando la situazione delle assenze è al limite di quanto previsto dalla norma, contattano la famiglia mediante fonogramma e la invitano a produrre adeguata giustificazione. Il colloquio viene verbalizzato sul RE.

Per quanto attiene alla documentazione a supporto delle assenze, a titolo esemplificativo si considerano: certificati medici attestanti la condizione di malattia (e non per la riammissione in classe, non più necessari se non per casi particolari), certificati che attestino l'assenza per visita medica, per attività sportiva agonistica, etc.

Quando le assenze hanno raggiunto il limite previsto dalla normativa senza che siano prodotti giustificati motivi, viene data tempestiva comunicazione alla dirigenza/segreteria alunni mediante la compilazione di apposito modello (Allegato alla presente).

● **La dirigenza/segreteria didattica** si occuperà della segnalazione ai Servizi sociali del Comune. Della segnalazione viene data informazione ai docenti interessati, i quali daranno tramite email da inviare al siic813007@istruzione.it informazione circa la eventuale ripresa della frequenza.

Rimane invariato, per la Scuola Secondaria di primo grado, quanto previsto dall' art. 2, c. 10 del DPR 122/09; art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 62/2017; C.M. 20/2011: per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente della Scuola Secondaria di Primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza senza che l'assenza rientri nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, comporta l'esclusione **dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo di studi.**

Si ricorda ai genitori che le assenze vanno giustificate attraverso la funzione specifica del registro elettronico.

Si Allega:

Modello 1 ad uso dei coordinatori/ docenti referenti

**Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Filomena Valente**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.